



DELIBERA N. 83 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal CpI di ██████████, prot. n. ████████ del 24/02/2020, di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI, fissata per il 18/02/2019, per

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato e della Scheda Personale. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 03/03/2020;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 31/01/2020, presso il Cpi di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In stessa data veniva stipulata la scheda personale di calendarizzazione degli incontri, nella quale veniva fissato un incontro per il giorno 18/02/2018. Il ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di [REDACTED] invia al Sig. [REDACTED], tramite raccomandata A/R, la nota prot. n. [REDACTED] del 24/02/2020, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del 18/02/2020.

Il Sig. [REDACTED] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando di non essersi potuto presentare all'appuntamento fissato dal Cpi per motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in data 17/02/2020, attestante il fatto che il ricorrente necessitava di 12 giorni di riposo.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpi di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [REDACTED]; scheda personale di calendarizzazione degli incontri sottoscritta dal Sig. [REDACTED]; nota provvedimento sanzionatorio prot. n. [REDACTED] del 24/02/2020. In merito al ricorso, il Cpi rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere stata trasmessa dal ricorrente a giustificazione dell'assenza, né entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, nota richiamata, peraltro, nella Scheda Personale nella parte che riguarda le eventuali sanzioni in caso di mancata presentazione senza "giustificato motivo", né alla data di invio della documentazione integrativa ad ANPAL.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpi, nei termini previsti.

Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)